

ETS1 - Appendice al Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG

Il presente documento è stato approvato dal Direttore.

0. STORIA

Questa è l'Edizione 01 – 11 dicembre 2025 del documento "ETS1 - Appendice al Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG" sostituisce l'edizione Edizione 00 – 8 ottobre 2025 ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

1. RIFERIMENTI, TERMINI E DEFINIZIONI

Si riconoscono ed applicano i termini e le definizioni in accordo ai seguenti documenti normativi, utilizzati quali riferimenti delle attività oggetto della presente Appendice:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i. (Direttiva EU ETS)
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020 e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2067/2018 (AVR) e s.m.i.
- Regolamento Europeo 2066/2018 (MRR) e s.m.i.
- Regolamento Europeo 331/2019 e s.m.i. (FAR)
- Regolamento Europeo 1842/2019 e s.m.i. (ALCR)

Si richiamano in particolare le seguenti specifiche definizioni o abbreviazioni:

1.1 Gestore: la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo.

NOTA: nel presente documento si intende il "gestore" come entità equivalente all'"organizzazione"

1.2 Impianto: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I (della Direttiva 2003/87/CE) e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento.

1.3 Ambito di accreditamento EU ETS: attività di cui all'allegato I del Regolamento 2018/2067/CE per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento.

1.4 Comunicazione annuale delle emissioni: la comunicazione annuale delle emissioni che l'organizzazione deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.

1.5 Relazione sui dati di riferimento (BDR): la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

1.6 Relazione sui dati di nuovo entrante (NER): la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

1.7 Relazione sui livelli di attività (ALC): la comunicazione annuale concernente il livello di attività presentata da un gestore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1842.

1.8 PdM: Piano di Monitoraggio.

1.9 PMM: Piano della Metodologia di Monitoraggio.

2. GENERALITÀ

2.1 Il presente documento è un'appendice al documento "RGHG - Regolamento per la verifica di asserzioni in ambito GHG" (di seguito RGHG) ed integra le regole applicate da IGQ per la verifica delle asserzioni GHG predisposte dai gestori di impianti fissi per lo schema cogente "European Union Emission Trading System" (EU ETS), denominato di seguito "Schema ETS1".

2.2 La presente Appendice stabilisce, laddove necessario, i requisiti aggiuntivi per lo schema ETS1 oltre a quanto già previsto nel Regolamento RGHG. La presente Appendice costituisce pertanto parte

integrante del Regolamento RGHG ed entrambi i documenti sono da applicare congiuntamente qualora il servizio di verifica richiesto dall'organizzazione rientri nello Schema ETS1.

2.3 Qualora presenti, i requisiti aggiuntivi dello Schema ETS1 sono specificati con riferimento ai singoli punti del Regolamento RGHG.

2.4 Le attività di verifica oggetto della presente Appendice riguardano le seguenti asserzioni GHG rilasciate dai gestori in ambito cogente:

- la comunicazione annuale delle emissioni di gas a effetto serra dei gestori di impianti fissi ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2018/2066/UE (*MRR*) (in seguito "comunicazione annuale");
- la relazione sui dati di riferimento dei gestori di impianti fissi (*Baseline Data Report - BDR*) da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità Competente ai sensi del Regolamento Europeo 2019/331/UE per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il IV periodo EU ETS (in seguito "modulo *BDR*");
- la relazione sui dati di nuovo entrante (*New Entrant Report - NER*) da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità Competente ai sensi del Regolamento Europeo 2019/331/UE per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il IV periodo EU ETS da parte dei gestori di nuovi impianti fissi (in seguito "modulo *NER*");
- la relazione sui livelli di attività (*Activity Level Change Report - ALC*) da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità Competente ai sensi del Regolamento Europeo 2019/1842/UE per le modifiche nell'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo EU ETS (in seguito "modulo *ALC*").

2.5 L'attività di verifica è svolta a livello di e riguarda il singolo impianto a cui è associato l'asserzione GHG oggetto di verifica.

2.6 La verifica di tali documenti ha lo scopo di accertare l'affidabilità, l'attendibilità, l'incertezza e la completezza dei sistemi di monitoraggio, dei dati, della loro gestione e della loro rapportazione, nonché la conformità alla normativa di riferimento.

2.7 Il livello di garanzia della verifica è ragionevole e le soglie di materialità applicate sono:

- Impianti di categoria A, B: 5%
- Impianti di categoria C: 2%

2.8 La verifica è riferita ai seguenti periodi temporali:

- Comunicazione annuale: singolo anno solare
- Modulo ALC: singolo anno solare
- Modulo BDR: quinquennio (anni solari) di riferimento per l'assegnazione gratuita

2.9 Con riferimento alla presente Appendice, è responsabilità specifica dell'organizzazione rispettare tutti gli adempimenti ad essa applicabili, ed in particolare i requisiti previsti da:

- Direttiva Europea 2003/87/CE e s.m.i.
- Decreto Legislativo n. 47 del 09/06/2020 e s.m.i.
- Regolamento *MRR* e relative Linee Guida e s.m.i.
- Regolamento *FAR* e relative Linee Guida e s.m.i.
- Regolamento *ALCR* e relative Linee Guida e s.m.i.

2.10 Per tale fine e per consentire la verifica, l'organizzazione è tenuta a:

- mettere in atto e mantenere nel tempo un sistema di monitoraggio delle emissioni di GHG documentato e conforme al Regolamento *MRR*, alle linee guida, ai documenti interpretativi nazionali ed a quelli eventualmente previsti per lo specifico settore produttivo;
- attuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni di GHG in conformità al PdM redatto ai sensi del Regolamento *MRR* ed approvato dall'Autorità Competente;
- qualora l'impianto sia oggetto di assegnazione di quote gratuite nel IV periodo EU ETS, mettere in atto e mantenere nel tempo un sistema di monitoraggio dei pertinenti livelli di attività documentato e conforme al Regolamento *FAR*, al Regolamento *ALCR*, alle relative linee guida applicabili, ai documenti interpretativi nazionali ed a quelli eventualmente previsti per lo specifico settore produttivo;
- qualora l'impianto sia oggetto di assegnazione di quote gratuite nel IV periodo EU ETS, attuare il monitoraggio ed il controllo dei livelli di attività pertinenti in conformità al PMM redatto ai sensi del Regolamento *FAR* ed approvato dall'Autorità Competente;

- garantire che le responsabilità relative al complesso delle attività del sistema di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle emissioni di GHG e dei livelli di attività siano chiaramente definite, documentate ed assegnate a persone di adeguata competenza.

2.11 In vari momenti del processo di verifica, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata la documentazione elencata nella seguente Tabella. La Tabella dettaglia, per ciascun documento, in quale momento della verifica va fornito ad IGQ, per quale asserzione GHG ed eventuali note. La messa a disposizione da parte dell'organizzazione dei documenti elencati è obbligatoria ai sensi dell'art. 10 AVR (modulo ALC e BDR) e art. 12 MRR (comunicazione annuale). In caso di mancato invio dei documenti nei momenti indicati, l'iter di verifica rimane sospeso fino al loro completo ricevimento.

Documenti da fornire ad IGQ da parte dell'organizzazione

Descrizione documento	Tipo di asserzione GHG	Quando	Note
Contratto per il servizio di verifica controfirmata per accettazione dal rappresentante legale o specifico Ordine da parte dell'organizzazione	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Copia del certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o documento equivalente, se non già in possesso di IGQ	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Autorizzazione ad emettere GHG	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Copia della versione più recente sia del PdM approvato e relativi allegati, compresa la certificazione dell'approvazione, e, se applicabile, delle versioni di modifica, ancorché non approvate, del PdM che trovano e/o hanno trovato applicazione nell'anno solare di riferimento oggetto di verifica	Tutte	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Comunicazione delle emissioni di GHG dell'anno di riferimento precedente	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già in possesso di IGQ
Dichiarazione/rapporto di verifica del periodo di comunicazione precedente riferito allo specifico modulo oggetto di verifica	Comunicazione annuale Modulo ALC Modulo BDR	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire nel caso il verificatore fosse diverso da IGQ
Schema/i delle fonti di emissione, dei flussi di fonti, dei punti di campionamento e/o degli apparecchi di misura, se non già allegato/i al PdM (punto C.5.b)	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	
Procedura relativa alla gestione delle attività riguardanti il flusso di dati (Articolo 58 MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Descrizione dell'impianto (compreso un diagramma di flusso semplificato, laddove migliora la chiarezza della descrizione), se non già incluso nella documentazione precedente	Modulo ALC Modulo BDR Modulo NER	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	
Valutazione dei rischi intrinseci e di controllo	Tutte (qualora applicabile)	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già inclusa in altra documentazione richiesta
Versione più recente del PMM approvato e relativi allegati obbligatori previsti dal FAR (es. diagramma/i di flusso di cui al punto C.II.c del PMM, giustificazione infattiibilità tecnica, ecc.),	Modulo ALC Modulo BDR Modulo NER	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-

Descrizione documento	Tipo di asserzione GHG	Quando	Note
compresa la certificazione dell'approvazione, e, se applicabile, delle versioni di modifica, ancorché non approvate, del PMM che trovano e/o hanno trovato applicazione nell'anno solare di riferimento oggetto di verifica		Regolamento RGHG)	
Modulo ALC presentato nella verifica precedente, se non già in possesso di IGQ	Modulo ALC	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Modulo Baseline Data Report (BDR) relativo all'ultimo quinquennio dichiarato e confermato da o, se non ancora tale, inviato all'autorità competente per l'assegnazione delle quote nella IV Fase EU-ETS	Modulo ALC Modulo BDR	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Procedure relative alla gestione delle attività riguardanti il flusso di dati pertinenti all'assegnazione gratuita di quote ≡ (Articolo 11 FAR, sezione D.II del PMM)	Modulo ALC Modulo BDR Modulo NER	Accettazione del contratto da parte dell'organizzazione (punto 3.3 del Regolamento RGHG)	-
Procedure scritte richieste ai sensi degli artt. 59-67 MRR e citate nel PdM concernenti le attività di controllo (assicurazione qualità strumenti misura e sistema informatico, separazione delle funzioni, revisioni interne e convalida dati, rettifiche e azioni correttive, processi esternalizzati, documentazione e registrazioni, adeguatezza PdM, ecc.)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire sempre tutte quelle applicabili
Piano di campionamento	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire in caso di fattori di calcolo basati su analisi
Relazione inviata all'Autorità Competente entro il 30 giugno a fronte di non conformità, inosservanze del MRR o raccomandazioni emerse durante la verifica relativa all'anno solare di riferimento precedente (art. 69.4 del Regolamento MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Ultima comunicazione inviata all'Autorità Competente dal gestore entro il 30 giugno/30 settembre con i miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio (art. 69.1 Regolamento MRR)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Comunicazione annuale delle emissioni di GHG relativa all'anno solare oggetto di verifica	Comunicazione annuale	Visita in situ (anche in bozza)	La comunicazione, non appena resa definitiva, deve essere immediatamente fornita ad IGQ e comunque in tempi congrui per procedere alla redazione della dichiarazione di verifica. La comunicazione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dall'organizzazione
Corrispondenza con l'Autorità Competente rilevante ai fini del monitoraggio delle emissioni, se presente	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-
Informazioni su basi di dati e fonti di dati utilizzate per il monitoraggio e la comunicazione (es. dati di letteratura per fattori di calcolo standard, fatture)	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire se non già incluse in altra documentazione richiesta
Valutazione dell'incertezza elaborata per uno o più dei seguenti casi: – metodologia basata su calcoli: flussi di fonti	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire quelle applicabili

Descrizione documento	Tipo di asserzione GHG	Quando	Note
<ul style="list-style-type: none"> – metodologia basata su misure: utilizzo di CEMS – applicazione di una metodologia di monitoraggio alternativa – adozione di frequenze di analisi dei fattori di calcolo diverse rispetto a quelle richieste (art. 35.2 Regolamento MRR) 			
Calcoli relativi alla classificazione dei flussi di fonti e/o dei punti di misura per l'anno solare di riferimento della verifica	Comunicazione annuale	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire in caso di: - metodologia basata su calcoli (flussi di fonti) - metodologia basata su misure (fonti)
Le comunicazioni annuali delle emissioni e le relative dichiarazioni di verifica per tutti gli anni del periodo di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote (es. 2014-2018 per assegnazione anni 2021-2025), se non già in possesso di IGQ	Modulo <i>BDR</i>	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-
Il modulo oggetto di verifica per l'assegnazione gratuita IV periodo EU ETS o sua revisione (modulo <i>BDR</i>) o relazione sui livelli di attività (modulo <i>ALC</i>) debitamente compilato e relativo al caso oggetto di verifica (impianto esistente, nuovo entrante, ecc.)	Modulo <i>ALC</i> Modulo <i>BDR</i> Modulo <i>NER</i>	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Il modulo può essere inizialmente fornito in bozza. Prima del termine della verifica deve essere inviato nella versione definitiva, autorizzata e convalidata internamente dal gestore
Valutazione dell'incertezza semplificata, se applicabile	Modulo <i>ALC</i> Modulo <i>BDR</i> Modulo <i>NER</i>	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	Da fornire se applicabile
Procedure relative alla gestione delle attività di controllo riguardanti i dati pertinenti all'assegnazione gratuita di quote (Articolo 11 FAR, sezione D.II del PMM)	Modulo <i>ALC</i> Modulo <i>BDR</i> Modulo <i>NER</i>	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-
Per quanto concerne l'art. 22bis del Regolamento FAR ("Condizionalità dell'assegnazione gratuita rispetto all'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica"), se applicabile, i seguenti documenti a seconda del caso che si applica: a) Se il gestore NON rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 102/2014: auto-dichiarazione controfirmata dal rappresentante del gestore di non assoggettabilità alla suddetta normativa b) Se il gestore rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 102/2014, i seguenti documenti: i. Gestore NON certificato ISO50001: diagnosi energetica/che presentata/e ad ENEA nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022 ii. Gestore certificato ISO50001 nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022: analisi energetiche redatte nello stesso periodo secondo la norma certificata e comprensive delle raccomandazioni per l'efficientamento energetico / opportunità per il miglioramento della prestazione energetica iii. Gestore che ha ottenuto la certificazione ISO50001 nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022 (ad es. nell'anno 2021): diagnosi energetica/che presentate nello stesso periodo prima della certificazione	Modulo <i>ALC</i> Modulo <i>BDR</i> Modulo <i>NER</i>	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-

Descrizione documento	Tipo di asserzione GHG	Quando	Note
ed analisi energetiche di cui sopra redatte, sempre nello stesso periodo, dopo la certificazione In tutti i casi: procedura per attuare le raccomandazioni di efficientamento energetico e, se del caso, dimostrare l'applicazione delle eccezioni di cui al Regolamento FAR, art. 22bis, comma 1, lett. a-f			
Per quanto concerne l'art. 22ter del Regolamento FAR ("Condizionalità dell'assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica"), se applicabile, i seguenti documenti: - Piano di Neutralità Climatica (PNC) presentato nel 2024 all'Autorità Competente - Relazione di Neutralità Climatica (RNC) NOTA BENE: la RNC deve essere presentata ogni 5 anni (primo invio entro 31 marzo 2026) e deve essere relativa al quinquennio di riferimento applicabile	Modulo ALC Modulo BDR	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-
Corrispondenza con l'Autorità Competente rilevante ai fini dell'assegnazione gratuita di quote o sue modifiche, se presente, con particolare riferimento ad eventuali correzioni ai dati comunicati	Modulo ALC Modulo BDR Modulo NER	Accettazione dell'incarico da parte di IGQ (punto 3.4 del Regolamento RGHG)	-
Eventuali ulteriori documenti e/o registrazioni necessari alla pianificazione ed all'esecuzione della verifica, quali ad esempio: - modularistica utilizzata per il calcolo delle emissioni - informazioni relativamente a malfunzionamenti, fermate, ecc. occorse nell'anno solare di riferimento per ciascun impianto rilevante ai fini del monitoraggio delle emissioni di GHG	Tutte	Vari momenti della verifica	Da fornire se richiesti

3. PROCESSO DI VERIFICA

3.3 FASE CONTRATTUALE

3.3.1 Il questionario informativo può essere sostituito dai seguenti documenti alternativi:

- nel caso della verifica della comunicazione annuale delle emissioni di GHG: il/i piano/i di monitoraggio (PdM) e relativi allegati obbligatori applicato/i nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione annuale oggetto di verifica;
- nel caso della verifica delle relazioni per l'assegnazione di quote gratuite: il/i piano/i della metodologia di monitoraggio (PMM) e relativi allegati obbligatori applicato/i nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione oggetto di verifica.

3.3.2 La richiesta di verifica è riferita esclusivamente al singolo impianto a cui è stata rilasciata l'autorizzazione ad emettere GHG dall'Autorità Competente e per cui è richiesto il servizio di verifica.

3.3.3 A riguardo del campo di applicazione dell'offerta, si precisa che rientrano nell'ambito dell'attività di verifica:

- tutte e sole le fonti di GHG contenute nel sito dell'impianto ed indicate nell'autorizzazione e nel relativo PdM per la comunicazione annuale dei gestori;
- tutti e solo i sottoimpianti specificati nel questionario informativo e/o nel PMM per l'assegnazione gratuita di quote nel IV periodo EU ETS.

3.3.4 Una volta inviata l'accettazione del contratto e/o il relativo ordine, l'organizzazione si impegna ad inviare ad IGQ i documenti specificati al punto 2.11.

3.4 PIANIFICAZIONE

3.4.1 A seguito dell'accettazione dell'incarico da parte di IGQ, l'organizzazione invia ad IGQ in versione aggiornata i documenti specificati al punto 2.11.

3.4.2 L'analisi strategica comprende la valutazione del PdM e/o del PMM associato all'impianto al fine di controllarne lo stato di approvazione, nonché la completezza a fronte dei requisiti applicabili. L'accertata mancanza in questa fase dell'approvazione dei suddetti documenti o di loro modifiche significative può comportare la sospensione dell'iter di verifica.

3.5 ESECUZIONE

3.5.1 Durante la visita in sito, o comunque nel corso della fase di esecuzione, IGQ verifica la risoluzione di eventuali rilievi (inesattezze, non conformità, inosservanze o raccomandazioni) contenuti nella dichiarazione di verifica precedente o segnalati in fase di analisi strategica e/o dei rischi per l'ambito di verifica pertinente.

3.5.2 La visita in sito include la verifica della coerenza del PdM e/o del PMM con lo stato di fatto riscontrato in campo (es. tipologia e completezza flussi di fonti, limiti dell'impianto e dei sottoimpianti e loro coerenza reciproca e rispetto alle attività svolte presso l'impianto, punti di misura, strumentazione di misura utilizzata, contenuti delle procedure indicate nel PdM e/o PMM).

3.6 DICHIARAZIONE DI VERIFICA

3.6.1 La dichiarazione di verifica è redatta utilizzando il formato aggiornato e predisposto dall'Autorità Competente e messo a disposizione sul sito web della stessa¹.

3.6.2 Nella dichiarazione di verifica l'opinione è espressa secondo i seguenti termini:

- soddisfacente (equivalente a "non modificata")
- soddisfacente con commenti (equivalente a "modificata")
- non soddisfacente (equivalente a "negativa")

3.6.3 Tra le motivazioni che possono comportare un'opinione non soddisfacente è incluso un PdM o PMM non approvato dall'Autorità Competente e che non costituisce un valido documento di riferimento per i criteri di verifica.

3.7 RIESAME INDIPENDENTE

3.7.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

3.8 DECISIONE E RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA FINALE

3.8.1 A seguito di rilascio della Dichiarazione di verifica definitiva, IGQ provvede entro il 31 marzo di ogni anno ad approvare le quote inserite dall'organizzazione nel Registro Europeo EU ETS per ciascuna comunicazione annuale per cui IGQ ha svolto e completato l'attività di verifica.

3.8.2 Le quote caricate dall'organizzazione sul Registro Europeo sono approvate da IGQ solo nel caso coincidano con il valore di tonnellate di CO₂ verificato a conclusione del processo di verifica e riportato nella Dichiarazione di verifica.

4. GESTIONE DI INESATTEZZE, NON CONFORMITA', INOSSERVANZE E RACCOMANDAZIONI

4.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

5. PUBBLICAZIONI

5.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

6. VERIFICHE PARTICOLARI

6.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

7. MODIFICHE DEI REQUISITI NORMATIVI

7.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

¹ <https://www.ets.minambiente.it/>

8. RICORSI E RECLAMI

8.1 Si applica quanto previsto dal RGHG.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE

9.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

10. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCREDITAMENTO

10.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

11. ARBITRATO

11.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.

12. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR

12.1 Si applica quanto previsto dal Regolamento RGHG.